




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0006721 - 22/10/2014 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:lp

Roma, 22 OTT. 2014

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Vicenza
Contrà del Monte 13
36100 VICENZA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 217/2014_Registro Revisori legali - Sezione per i revisori inattivi.

Con il quesito formulato in data 26 agosto 2014 ci viene chiesto se un Esperto contabile, regolarmente iscritto nella sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nonché nel Registro dei revisori legali nella Sezione per i revisori inattivi possa redigere e giurare perizie di stima ai sensi degli artt. 2343 e 2465 del c.c.

Il primo comma dell'art. 2343 prevede che "Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società [...]".

Il legislatore non fornisce ulteriori indicazioni in merito ai requisiti dell'esperto nominato dal tribunale, pertanto, non è possibile dare un preciso connotato professionale alla figura dell'esperto né ascriverla al novero dei soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali.

Con riferimento alla seconda parte del quesito, il primo comma dell'art. 2465 prevede che "Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro [...]". Il suddetto comma è stato così modificato dal comma 25 dell'art. 37, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.¹

Come noto, il DLgs n. 39/2010 ha introdotto una Sezione del Registro per i revisori inattivi nella quale vengono iscritti tutti coloro che non hanno assunto incarichi di revisione legale, o non hanno collaborato ad un'attività di revisione legale in una società di revisione, per tre anni consecutivi o anche coloro che ne fanno apposita richiesta. Tali soggetti, salvo che abbiano volontariamente preso parte a programmi di formazione continua, potranno assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo aver partecipato ad un corso di formazione svolto secondo modalità da definirsi con apposito regolamento. Gli iscritti nella sezione del registro per i revisori inattivi non sono tenuti ad osservare gli obblighi in

¹ Il testo precedentemente in vigore era il seguente: "Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale [...]".

materia di formazione continua e non sono soggetti al controllo della qualità né al pagamento dei contributi finalizzati alla copertura dei relativi costi.

Il 7 agosto 2013, a seguito della pubblicazione della determina del 21 giugno 2013 concernente le modalità di trasmissione dei dati e delle comunicazioni inerenti gli iscritti nel Registro dei revisori legali, che ha di fatto avviato la prima formazione del Registro, la Ragioneria generale dello Stato è intervenuta con una circolare per chiarire alcuni aspetti relativi alle informazioni richieste.

Con riferimento alla comunicazione degli incarichi in essere, la circolare precisa che è considerata revisione legale l'attività di verifica che si conclude con l'espressione di un giudizio sul bilancio ai sensi dell'art. 14 del DLgs n. 39/2010. Tutte le altre molteplici attività che non possono essere ricondotte al citato articolo 14 non sono assimilabili alla revisione legale e pertanto non sono soggette all'obbligo di comunicazione.

Poiché la citata circolare ha sollevato dubbi in merito alle molteplici attività che, ancorché non possano essere qualificate assimilate alla revisione legale dei conti, necessitano a norma di legge dell'iscrizione nel Registro dei revisori legali per poter essere esercitate, il Consiglio nazionale ha interpellato la Ragioneria generale dello Stato per sollecitare un chiarimento interpretativo.

Il problema si pone con riferimento al lungo elenco delle fattispecie regolate dalla normativa vigente (codice civile, leggi tributarie, legge fallimentare, ecc.) che presuppongono sotto varie forme (perizie, attestazioni, asseverazioni, relazioni giurate, ecc.) l'intervento del revisore iscritto nel Registro. In tali fattispecie rientra senz'altro anche l'attività del sindaco quando il collegio sindacale non svolge la funzione di revisione legale.

Il dubbio del quale si è chiesto un chiarimento interpretativo è se lo svolgimento degli incarichi diversi dalla revisione legale del bilancio per i quali l'impianto normativo preesistente, peraltro non modificato per effetto dell'entrata in vigore del DLgs n. 39/2010, richiedeva il requisito dell'iscrizione nel registro, possano continuare ad essere svolti anche da soggetti considerati "inattivi" perché privi di incarichi di revisione legale.

Si ritiene, infatti, che il richiamo al "revisore iscritto nel Registro dei revisori legali" riferito a tutte le tipologie di incarichi diversi dalla revisione legale del bilancio debba intendersi alla totalità degli iscritti nel registro a prescindere dallo status di revisore "attivo" o "inattivo" il quale rileva ai soli fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo e all'individuazione dei soggetti da sottoporre al controllo della qualità ex art. 20 del DLgs n. 39/2010.

Lo stesso legislatore nel prevedere, nell'ultimo capo del DLgs n. 39/2010, le modifiche e le abrogazioni alla normativa vigente si è limitato a sostituire alle parole: "gli iscritti nel registro dei revisori contabili" le seguenti: "i revisori legali iscritti nell'apposito registro", senza prevedere alcuna esclusione per coloro che sono iscritti nella Sezione per i revisori inattivi.

Del resto il revisore "inattivo" resta comunque un soggetto iscritto al Registro dei revisori legali avendo i medesimi requisiti e le medesime competenze tecniche del revisore attivo salvo la mancanza di incarichi di revisione legale ex DLgs n. 39/2010 in essere.

Quanto esposto è stato già rappresentato alla Ragioneria generale dello Stato nelle occasioni di incontro che si sono avute, tuttavia siamo in attesa di una ufficializzazione di un chiarimento interpretativo del quale verrà data ampia comunicazione.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

